

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

1. E' costituita un'associazione di diritto privato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "ASSOCIAZIONE CALABRIA -SPAGNA", d'ora in avanti definita "Associazione".
2. L'Associazione ha sede provvisoria in Via Sant'Anna 2° tronco N.75 / a, Reggio Calabria.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Scopi, natura, compiti

1. L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro.
2. L'associazione, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, deve considerarsi ente non commerciale.
3. L'Associazione si propone come scopi la diffusione e la promozione della conoscenza del periodo storico relativo alla dominazione aragonese e spagnola; la diffusione di scambi culturali tra l'Italia e la Spagna e gli altri paesi hispanohablanti, anche mediante attività di turismo culturale ed organizzazione di corsi di lingua; la costituzione di canali stabili di facilitazione alla ricerca storico- linguistica con istituzioni universitarie e similari degli Stati interessati.

- 4 L'Associazione può promuovere dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, manifestazioni, studi, ricerche, può, altresì, provvedere alla organizzazione di corsi di lingua spagnola.
L'Associazione svolge la propria attività attraverso:
 - a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al punto precedente;
 - b) la formazione di soci qualificati per l'avvio di attività interculturali;
 - c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, enti o istituzioni di carattere pubblico e privato.
5. L'Associazione si richiama espressamente, nella propria concezione ideale e nella condotta operativa, ai principi ispiratori dell'umanesimo:

TITOLO II

SOCI

Articolo 3 – Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci benemeriti;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

1. Coloro che sottoscrivono l'Atto costitutivo dell'Associazione sono i soci fondatori.
2. Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, desiderano operare nel settore degli scambi culturali internazionali.
3. Sono soci sostenitori le persone, gli Enti, Istituti, Società, Associazioni che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura internazionale e che, in sintonia con le finalità di cui all'articolo 2, intendano favorire lo sviluppo delle iniziative dell'Associazione attraverso il loro patrocinio ovvero con contributi economici. Sono soci benemeriti coloro i quali manifestano nei confronti dell'Associazione particolare interesse e disponibilità.
4. Tutti i Soci dispongono in Assemblea degli stessi diritti e doveri.
5. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo personale.
6. La quota associativa è intrasmissibile.
7. A ciascun socio è assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, relativamente all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per l'esercizio di tutti i diritti e per l'adempimento di tutti i doveri connessi alla qualità di socio.

Articolo 4 – Ammissione dei Soci ordinari

1. Possono presentare la richiesta di adesione: a) le persone fisiche maggiori di età in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria; b) le persone fisiche maggiori di età provenienti dai paesi dell'area ispano-americana purchè in regola con le norme sull'immigrazione; c) gli studenti di scuole pubbliche o private parificate che abbiano compiuto il 16° anno di età.

In ogni caso è richiesto il possesso, da parte dei soci di qualsiasi tipo, dei seguenti requisiti d'onorabilità:

- a) non avere riportato condanne definitive a pena detentiva, anche sostituita, per reati non colposi;
- b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

La domanda d'iscrizione all'Associazione deve contenere:

- a) i dati anagrafici e la professione del richiedente;

- b) l'accettazione dello statuto dell'Associazione ;
 - c) l'accettazione della quota annuale di iscrizione che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo ;
 - d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti d'onorabilità di cui al precedente comma.
2. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata a frequenza trimestrale ed insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di una richiesta scritta dell'interessato, presentata mediante la compilazione del modulo di adesione. Il Consiglio Direttivo può richiedere all'aspirante socio ulteriori notizie al fine di poter effettuare una migliore valutazione dell'istanza di associazione.
3. La qualità di socio viene a mancare a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota annuale di iscrizione per due anni consecutivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente o moralmente l'Associazione.
4. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza la sospensione temporanea del Socio, che in ogni caso non può superare i trenta giorni, al fine di accertare eventuali responsabilità ascrivibili allo stesso.
5. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- 1. a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- 3. a consultare i libri sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

TITOLO III ORGANI

Articolo 6 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1. l'Assemblea dei Soci,
- 2. il Consiglio Direttivo,
- 3. il Presidente,
- 4. il Vicepresidente,
- 5. il Tesoriere,
- 6. il Segretario,
- 7. il Coordinatore scientifico,
- 8. il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea degli associati ritiene di nominarlo .

Gli organi sono eletti per un periodo di tre anni, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei conti che viene eletto per quattro anni, e possono essere tutti riconfermati.

Per il primo triennio, gli organi sociali di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6,7 e 8, sono nominati dai soci fondatori, così come indicato nell'Atto costitutivo.

Tutti i componenti gli organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Coordinatore scientifico, Consiglieri, Tesoriere, Segretario e Revisori dei conti) prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se autorizzate nel rispetto delle modalità che saranno approvate dal Consiglio Direttivo e comprovate da adeguata documentazione in regola con la normativa fiscale.

Articolo 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea, costituita dai Soci in regola con la quota associativa, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b. l'approvazione del conto consuntivo – composto da un rendiconto economico e finanziario – la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo;
- d. la nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti, se l'Assemblea degli associati ritiene di nominarlo ;
- e. il trasferimento della sede sociale;
- f. l'approvazione dei regolamenti interni;
- g. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'Atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai Soci e da pubblicare nell'Albo della determinanda sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei soci ne faccia domanda al Presidente per iscritto,

indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo ultimo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Articolo 8 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni in prima e in seconda convocazione è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto.

Articolo 9 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere indicato in loco dall'assemblea dei soci.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i soci, se lo ritiene opportuno, due scrutatori da affiancare al Segretario per le operazioni di sua competenza.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo, nonché i membri del collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.

Articolo 10 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio direttivo

1. Il Presidente, scelto prioritariamente fra i soci fondatori, è eletto dall'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente è l'esclusivo rappresentante legale dell'Associazione, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Egli può delegare la rappresentanza al Vice presidente o ad altri soci per determinate materie o singoli atti, può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso entro quindici giorni.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 15 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in ultima istanza, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni devono essere assunte almeno con la maggioranza dei presenti.

Le sedute sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio direttivo e ai Revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire almeno 2 giorni prima.

Articolo 13 – Attribuzioni al Consiglio direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- c) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- d) la predisposizione dello schema del conto consuntivo – composto da un rendiconto economico e finanziario e dalla relazione di accompagnamento- per portarli in approvazione all'assemblea;
- e) la nomina del Segretario per la redazione del verbale delle riunioni del Consiglio.
- f) la deliberazione sull'ammissione dei Soci;
- g) l'elezione a maggioranza del coordinatore scientifico, scelto tra almeno tre Soci proposti dal Presidente;
- h) l'elezione a maggioranza del Tesoriere e del Segretario, scelto tra almeno tre Soci proposti dal Presidente;
- i) la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo può:

- a) affidare a singoli soci eventuali incarichi in determinate materie;
- b) costituire eventuali commissioni di studio o di lavoro;
- c) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- d) nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

Articolo 14 – Tesoriere e Segretario

1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio direttivo, di suggerire la stipulazione di contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione.

2. Il Tesoriere è il depositario dei libri specificati al al punto e) di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Articolo 15 - Il Segretario è il responsabile del corretto svolgimento delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, provvedendo a redigere i relativi verbali; è altresì il depositario dei libri di cui ai punti a), b), c) dell' art. 22 del presente Statuto.

Come Segretario, in caso di sua assenza o impedimento, deve fornire formale delega di sostituzione al socio che gli viene proposto dal Presidente.

Articolo 16 – Collegio dei Revisori dei conti

Salvo che sia obbligatorio a norma di legge, è in facoltà dell'Assemblea degli associati nominare il Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sul rispetto delle delibere del Consiglio direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, controlla la contabilità e i bilanci annuali, e verifica l'osservanza delle norme dettate dal presente Statuto.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge a maggioranza il Presidente del collegio il quale è depositario del libro di cui al punto d) dell'art. 22 del presente Statuto.

Articolo 17 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità che hanno acquisito specifica competenza nell'ambito delle attività cui si ispira la presente Associazione ed è presieduto dal Coordinatore scientifico di cui all'Atto costitutivo; il Comitato proporrà al Direttivo tutte le iniziative finalizzate alla attuazione degli scopi statutari di cui all'art.2 del presente Statuto.

TITOLO IV

FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 18 – Entrate dell'Associazione

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c) proventi di iniziative a qualsiasi titolo attuate o promosse dall'Associazione;

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Articolo 19 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Articolo 20 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

NORME FINALI E GENERALI

Articolo 21 – Esercizi sociali – Bilancio preventivo e conto consuntivo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio direttivo e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 22 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a. il libro dei Soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- e. il libro giornale della contabilità sociale;

In ipotesi di esercizio di attività commerciale, la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. quando: a) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea dei liquidatori ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 25 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia a cui si rinvia.

Articolo 26– Composizione di controversie

Le parti sottoporranno le eventuali controversie derivanti dal presente Statuto al tentativo di conciliazione previsto dal servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria 30-6-2012